

AFFIDAMENTO della CITTA' di TORINO all'Impresa M.I.T. srl, con sede legale a Nichelino in via Calatafimi n. 25, P.I. 05628090010, per l'esecuzione di opere in variante ex art. 106, comma 2 lett. b), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. di lavori di realizzazione nuove residenze temporanee per l'inclusione sociale in via Vagnone 15 PON METRO 2014-2020 – TO.4.1.1.a, C.O. 4561, CUP C13F10053920002.

Importo dell'affidamento Euro **316.682,87** IVA esclusa.

Con la presente privata scrittura, non autenticata, in modalità elettronica, tra la CITTA' di TORINO, codice fiscale 00514490010, in questo atto rappresentata dal Dirigente del Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale, arch. Eros Primo domiciliato per la carica in Torino, Piazzetta Visitazione 13 – secondo piano, a norma dell'art. 29, comma 1 del Regolamento per la disciplina dei Contratti n.386 approvato con deliberazione C.C.del18/02/2019 (n. mecc. 2018-06449/005) e l'Impresa

M.I.T. srl – partita IVA 05628090010 - con sede legale in Nichelino – Via Calatafimi n.25, qui in persona di Bruno Giuseppe Ulivi, amministratore unico della ditta stessa come risulta da idonea certificazione acquisita agli atti del Comune;

in esecuzione della deliberazione G.C. n° 517 del 3 agosto 2023, i.e., e della determinazione dirigenziale di affidamento n° 4463 dell'11 agosto 2023, esecutiva pari data;

ottemperati gli obblighi previsti dall'art.83 comma 1 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1

La CITTA' di TORINO, come sopra rappresentata, affida all'Impresa M.I.T. srl, con sede legale a Nichelino in via Calatafimi n. 25, P.I. 05628090010 l'esecuzione delle opere in variante ex art. 106, comma 2 lett. b), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. di realizzazione nuove residenze temporanee per l'inclusione sociale in via Vagnone 15 PON METRO 2014-2020 – TO.4.1.1.a C.O. 4561 CUP C13F10053920002.

ART.2

L'Impresa assuntrice, in persona di chi sopra, nell'accettare detto affidamento si obbliga ad eseguirlo secondo le disposizioni della Città di Torino, alle medesime condizioni del contratto principale, come risulta dal progetto di variante approvato con determinazione dirigenziale n° 4463 dell'11 agosto 2023, es. pari data, dall'atto di sottomissione del 21 luglio 2023 e contestuale concordamento di nuovi prezzi, nonché sotto l'esatta osservanza delle norme e delle condizioni tutte contenute e richiamate nel precitato atto,

nell'integrazione al capitolato speciale d'appalto e relativo schema di contratto, precedentemente approvati, che l'Impresa stessa dichiara di ben conoscere e le cui condizioni accetta e qui specificatamente approva, ai sensi anche dell'art. 1341 del Codice Civile.

Per effetto dell'esecuzione della variante in esame, il termine per l'ultimazione dei lavori viene differito di ulteriori 150 giorni naturali.

La restante documentazione relativa all'affidamento è custodita agli atti del Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale e costituisce parte integrante del presente contratto.

ART.3

Il presente affidamento è assunto ai prezzi di cui alla succitata determinazione dirigenziale, per un importo complessivo di Euro **316.682,87**, IVA esclusa, al netto del ribasso del 27,812%, comprensivo degli oneri per la sicurezza.

Ai fini fiscali si dà atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette all'I.V.A., per cui si chiede che l'Imposta di Registro sia applicata, in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli artt.5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART.4

E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del contratto.

I pagamenti all'impresa affidataria, nei termini e con le modalità previsti dal contratto principale, verranno effettuati dal Comune di Torino, tramite la Civica Tesoreria.

L'impresa affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Città di Torino degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. comporteranno applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della legge sopracitata, nonché la risoluzione del contratto d'appalto.

Si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Città di Torino ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell'inadempimento di proprie controparti

circa i suddetti obblighi.

ART.5

L'Impresa assuntrice, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento per la disciplina dei Contratti vigente, ha prestato cauzione definitiva di € 289.284,43, mediante polizza fidejussoria n. PC7JXW1M del 05 ottobre 2023, rilasciata da Zurich Insurance plc, il cui svincolo sarà concesso in osservanza della normativa vigente in materia di LL.PP.

ART.6

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto è competente il Foro di Torino. E' esclusa la competenza arbitrale.

Per tutti gli effetti del presente atto, la ditta assuntrice elegge domicilio legale in TORINO, P.zza Palazzo di Città, 1.

ART.7

Spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti, sono a carico dell'affidatario.

Per quanto non è contemplato dal presente contratto e dagli atti sopra richiamati, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti di settore attualmente in vigore.

ART.8

Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento di dati personali.

Torino.....

L'IMPRESA M.I.T. srl
Bruno Giuseppe ULIVI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO E.A.P.S.
Arch. Eros PRIMO

